

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

FATTO

La ricorrente deduce:

- di avere, nel settembre 2007, acceso con l'intermediario resistente un mutuo ventennale di 60.000,00 euro;
- di avere, nel luglio 2020, deciso di estinguere anticipatamente il mutuo sulla base di un conteggio estintivo rilasciato dalla resistente, la quale le indicava che l'importo da rimborsare in anticipo, in un'unica soluzione, era pari a 45.662,19 euro, oltre 6.053,41 euro del conto deposito, che sarebbe stato completamente prosciugato;
- che, nella comunicazione che dettagliava i singoli importi da restituire, la resistente indicava una specifica voce di 18.125,67 euro relativa a "rivalutazione", sulla scorta di quanto indicato in contratto, che all'art. 7 prevedeva una "doppia conversione" del capitale da restituire;
- che, avendo già corrisposto alla resistente la suddetta somma totale di 45.662,19 euro, oltre 6.053,41 euro del conto deposito, al fine di estinguere il mutuo, la ricorrente presentava reclamo, con il quale richiedeva la restituzione della somma di 18.125,67 euro, ma la richiesta veniva riscontrata negativamente dalla resistente.

Su queste premesse, la ricorrente chiede la restituzione della *"somma di 18.125,67 euro ovvero [di] quella maggiore o minore dovesse essere appurata, oltre interessi e rivalutazione"*.

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, eccependo:

- che, in data 27.7.2007, la ricorrente sottoscriveva un contratto di mutuo indicizzato al

franco svizzero, per l'importo capitale di 60.000,00 euro, per 252 rate, avente un tasso di cambio convenzionale "storico" determinato nel rapporto franchi svizzeri 1,6745 per un euro;

- che la particolarità del prodotto di mutuo sottoscritto dalla ricorrente consiste nel fatto che la banca si è procurata, al tasso di cambio in essere al tempo della stipula, l'equivalente in franchi svizzeri del capitale preso a prestito: la cliente ha ricevuto quindi una somma in euro che, per effetto dell'indicizzazione, è l'equivalente di un determinato importo in franchi svizzeri, convertito sulla base del tasso convenzionale di cambio fissato alla data della stipula del contratto (il cd. "cambio convenzionale o storico");

- che ciò ha come conseguenza che, in caso di estinzione anticipata, il capitale residuo deve necessariamente essere convertito in euro al tasso di cambio CHF/EUR rilevato al momento dell'estinzione;

- che, come conseguenza di quanto sopra, nel conteggio estintivo emesso in data 23.6.2020, alla voce "rivalutazione" è stata evidenziata la differenza fra il valore del capitale da restituire secondo il piano di ammortamento originario ed il valore in euro dello stesso capitale al momento dell'estinzione, frutto del meccanismo di rivalutazione sopra descritto;

- che l'ammontare del capitale dovuto in occasione dell'estinzione anticipata ha come unica variabile il tasso di cambio CHF/EUR rilevato al momento in cui sopraggiunge la richiesta di estinzione, con la conseguenza che, qualora il tasso di cambio CHF/EUR vigente in quel momento sia sfavorevole rispetto al "tasso di cambio convenzionale" contrattualmente pattuito al momento della stipula, il capitale residuo da rimborsare in euro sarà maggiore dell'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento (come è concretamente avvenuto nella fattispecie);

- che, analogamente ed in modo del tutto speculare, qualora il tasso di cambio CHF/EUR vigente al momento dell'estinzione sia favorevole rispetto al "tasso di cambio convenzionale" pattuito al momento di erogazione del capitale, il capitale residuo da rimborsare in euro sarà invece inferiore all'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento;

- che, laddove fosse ricorso quest'ultima ipotesi, la ricorrente non avrebbe mai contestato il meccanismo di estinzione anticipatamente: la lamentela è, quindi, unicamente frutto dell'effetto sfavorevole che la caratteristica principale del prodotto sottoscritto dalla cliente produce nel momento storico per cui si richiede l'estinzione, dovuta a fattori – quale quello dei valori dei tassi correnti – che esulano dalla volontà delle parti;

- che non si può, quindi, affermare l'illegittimità di una previsione contrattuale solo nella misura in cui la stessa produce effetti sfavorevoli per la cliente a causa di fattori esterni alle parti, mentre laddove la stessa determini effetti favorevoli la previsione sarebbe legittima: l'illegittimità di un meccanismo è da valutare in modo oggettivo, prescindendo dagli effetti che esso comporta in forza di fattori fuori dal controllo delle parti;

- che, con riguardo all'asserita opacità informativa circa il meccanismo sopra descritto, è opportuno sottolineare che la ricorrente apprendeva la natura del mutuo quale indicizzato a valuta estera non solo dalle illustrazioni che hanno preceduto la stipula del contratto, ma anche e soprattutto dalle stesse clausole contrattuali, molto chiare e precise nel descrivere tutte le caratteristiche del prodotto, tant'è che la ricorrente, a riprova del fatto di avere ben letto e compreso il prodotto in ogni sua caratteristica, ha consapevolmente sottoscritto il documento in ogni suo foglio dinanzi al notaio;

- che, inoltre, durante tutto il corso del rapporto è stata trasmessa alla ricorrente una trasparente informativa, tramite comunicazioni riepilogative inviate che ribadivano le principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento al meccanismo di rivalutazione applicato in caso di estinzione anticipata;

che, infine, a norma dell'art. 34 co. 2 del codice del consumo, la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile, elemento quest'ultimo di cui non sembra potersi dubitare.

DIRITTO

La ricorrente, che aveva acceso un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero con la resistente, si duole dell'illegittimità della clausola contrattuale (art. 7), sulla cui base, in sede di conteggio estintivo, le è stato addebitato l'importo di 18.125,67 euro a titolo di "rivalutazione", ritenendo che la predetta clausola, prevedendo una "doppia conversione" del capitale da restituire, debba ritenersi vessatoria e, quindi, nulla/annullabile/inefficace.

Il Collegio di Coordinamento ABF si è in più occasioni pronunciato sulle questioni problematiche connesse ai mutui in euro indicizzati al franco svizzero, e in particolare sulla validità della clausola relativa all'estinzione anticipata del mutuo (fra le altre, cfr. decisioni n. 4135/2015, 5866/2015, 5855/2015 e 5874/2015).

Nelle citate decisioni, il Collegio di Coordinamento ABF ha dichiarato la nullità di clausole sull'estinzione anticipata del rapporto con tenore simile a quella in esame perché con esse l'intermediario ha violato la fondamentale regola della trasparenza, cioè quella della comprensibilità obiettivamente agevole.

In particolare, il Collegio di Coordinamento ABF – richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. fra le altre Cass. Civ. n. 17351/2011) per cui *"la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano"*, e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea espresso nella sentenza del 30 aprile 2013 – ha affermato che *"non sembra che la clausola in esame esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l'art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al "tasso di cambio convenzionale", e l'importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all'altra (e viceversa)"*.

Con riguardo alle conseguenze della declaratoria di nullità della clausola all'art. 7 del contratto, in materia di estinzione anticipata, si rileva che, nei casi simili, il Collegio di Coordinamento ABF ha disposto che, *"posto che il calcolo proposto dal ricorrente non si presenta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già*

restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità".

In senso conforme, si richiamano le decisioni, tutte emesse nei confronti dello stesso intermediario, dei Collegi ABF di Milano, n. 2469/2021; di Napoli, n. 7261/2021; di Roma, n. 15027/2020.

Agli orientamenti sopra riportati questo Collegio dichiara di aderire, con conseguente accoglimento del ricorso con invito all'intermediario a ricalcolare l'importo dovuto in sede di estinzione senza praticare la duplice conversione indicata all'art. 7 del contratto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI